SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 161° - Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 5 marzo 2020** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero
dello sviluppo economico

Presidenza
del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Istituto nazionale di statistica

Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale

Ministero
dello sviluppo economico

DECRETI PRESIDENZIALI

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2020.

Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante « Legge-quadro in materia di incendi boschivi» e, in particolare gli articoli 3, 5 e 7;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 recante « Codice della protezione civile»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90 recante « Disposizioni urgenti in materia di protezione civile» convertito con modificazioni dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera *a)*, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, recante «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante «Codice delle comunicazioni elettroniche» e la normativa comunitaria in materia di comunicazioni elettroniche;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di lotta attiva agli incendi boschivi del 1° luglio 2011 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 settembre 2011, n. 208;

Preso atto degli esiti dell'attività di *debriefing* sulla campagna antincendio boschivo del 2017 condotta dal Dipartimento della protezione civile con la partecipazione delle amministrazioni regionali e statali a vario titolo competenti nel settore dell'antincendio boschivo;

Considerato che tra le proposte migliorative del sistema antincendio boschivo emerse in sede di *debriefing* vi è quella, tra l'altro, relativa alla necessità di definire in maniera organica la figura del direttore delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi;

Visto il decreto 10 aprile 2018 del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri con il quale è stato costituito un tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative, coordinato dal medesimo Dipartimento e composto da rappresentanti delle regioni, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dell'Arma dei carabinieri, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e turismo, nonché all'Associazione nazionale comuni italiani;

Considerato che il predetto tavolo tecnico interistituzionale ha adottato, nella seduta del 1° marzo 2019, uno schema di documento relativo alla definizione ed alle funzioni della direzione di spegnimento degli incendi boschivi, nonché concernente la formazione ed il sistema di qualificazione del direttore delle operazioni di spegnimento;

Considerato che il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso il predetto documento alla Commissione speciale di protezione civile (riferimento normativo) ed ai vertici delle amministrazioni rappresentate al predetto tavolo tecnico interistituzionale per i pareri di competenza;

Preso atto che sul documento si sono espressi con pareri favorevoli gli enti suddetti e che la Commissione speciale di protezione civile, nella seduta del 5 giugno 2019, ha approvato il documento;

Considerata infine la necessità di adottare una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 al fine di recepire il predetto documento;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 24 ottobre 2019;

EMANA:

per le motivazioni di cui in premessa la seguente direttiva:

Art. 1.

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, la presente direttiva fornisce alle componenti ed alle strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile le indicazioni per la definizione, le funzioni, la formazione e la qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi, riportate nell'allegato che ne costituisce parte integrante.

Art. 2.

1. L'applicazione della presente direttiva è demandata alle singole amministrazioni regionali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, secondo i modelli di intervento di lotta attiva definiti nei rispettivi Piani regionali per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art. 3 della medesima legge.

2. Per le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto, le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono alle finalità della presente direttiva secondo quanto previsto dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
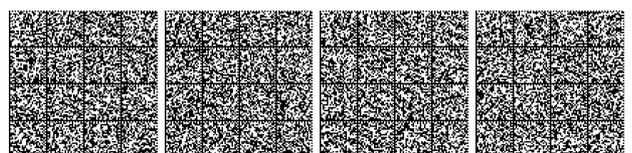
Art. 3.

1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri cura la verifica dell'attuazione della presente direttiva e la valutazione degli impatti sul sistema antincendio boschivo, secondo criteri e modalità stabilite con successivo decreto del Capo del Dipartimento.

La presente direttiva sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2020

Il Presidente del Consiglio dei ministri
CONTE

Registrata alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne succ. n. 236

ALLEGATO

Definizione, funzioni, formazione e qualificazione della direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi

INDICE

1. Premessa

Dopo la campagna estiva antincendio boschivo 2017, il Dipartimento della protezione civile ha promosso e organizzato una attività di analisi (c.d. "*debriefing*") dei punti di forza e di debolezza dell'intero sistema deputato alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, con la partecipazione attiva delle componenti del Servizio nazionale di protezione civile operative sul tema dell'antincendio boschivo.
Il risultato del *debriefing* è stato raccolto in un documento di proposte migliorative, per ciascuna delle aree di azione, condivise con le Regioni e le Strutture operative, che comprendeva, nella parte riferita alla "lotta attiva", tra le altre, la proposta titolata "*Corsi per Direttore delle Operazioni di Spegnimento (moduli formativi e certificazione) con standard formativi sul territorio nazionale*".
Lo sviluppo di tale proposta è stato inserito tra gli obiettivi del "Tavolo tecnico interistituzionale per il monitoraggio del settore antincendio boschivo e la proposizione di soluzioni operative", istituito dal Capo del Dipartimento della protezione civile con proprio decreto n.1551 del 10 aprile 2018.
A tale scopo il Tavolo tecnico interistituzionale ha individuato uno specifico sottogruppo di lavoro – coordinato dal Dipartimento della protezione civile e composto dai rappresentanti delle Regioni Molise, Toscana, Veneto, dai rappresentanti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, integrato con i rappresentanti della Regione Lazio – incaricato di produrre un documento di riferimento.
Il documento definisce, in maniera organica e secondo la legislazione vigente, l'attività della direzione delle operazioni di spegnimento, con riferimento alla definizione dei ruoli, all'ambito di competenza, alla formazione degli operatori ed alla successiva qualificazione.
L'applicazione del presente documento è demandata alle singole Amministrazioni regionali, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, secondo i modelli di intervento di lotta attiva definiti nei rispettivi Piani regionali per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, di cui all'art.3 della medesima legge.

Per le Regioni a Statuto speciale restano ferme le competenze a loro affidate dai relativi statuti. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano sono fatte salve le competenze riconosciute dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione. In tale contesto, le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome provvedono alle finalità del presente documento ai sensi dei relativi statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

2. La Direzione delle Operazioni di Spegnimento

Definizione

Come ogni attività in cui una o più persone collaborano al raggiungimento di un obiettivo, anche la gestione delle operazioni di spegnimento di un incendio boschivo, spesso condotte con la partecipazione contemporanea di più Amministrazioni/Enti/ Organizzazioni, richiede un coordinamento e una direzione unica di tutte le attività che si svolgono sul terreno, per garantire sia l'efficacia dell'intervento a salvaguardia del bosco sia la sicurezza degli operatori antincendio boschivo, nonché eventuali soggetti terzi presenti nell'area interessata dall'incendio boschivo.

È necessario, pertanto, che il responsabile della gestione e del coordinamento delle Amministrazioni/Enti/Organizzazioni presenti sul terreno abbia piena conoscenza di ogni singola componente e possegga un'adeguata competenza e definita responsabilità del loro esercizio, avvalendosi di procedure chiare e condivise. Tali procedure devono risultare sempre efficaci ed efficienti, essere testate periodicamente e, nel caso, adeguate alle mutate condizioni, sia tecnico-operative sia legislative.

Come ogni scenario operativo emergenziale, anche quello relativo allo spegnimento degli incendi boschivi può avere diversi livelli di complessità, quindi anche la Direzione delle Operazioni di Spegnimento è necessario che sia un sistema dinamico che si moduli e strutturi seguendo la complessità dello scenario stesso.

La Direzione delle Operazioni di Spegnimento dovrà garantire la gestione degli eventi di tipo boschivo, in senso stretto e con differenti livelli di complessità, oltre che contemplare l'azione di coordinamento con le altre componenti del sistema nel caso in cui l'incendio boschivo interessi o sia suscettibile di interessare aree urbanizzate e/o infrastrutture, dove l'intervento si configura come soccorso tecnico urgente con una competenza specifica del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (CNVVF).

Considerata la responsabilità del sistema di lotta agli incendi boschivi in capo alle singole Regioni, ai sensi della legge n.353 del 2000, e vista la variabilità della tipologia di eventi incendiari sul territorio italiano, queste hanno progressivamente organizzato i propri dispositivi antincendio boschivo in maniera differente, adattandoli agli scenari attesi. Vi è quindi l'esigenza comune che la Direzione delle Operazioni di Spegnimento sia chiaramente e univocamente individuata, al fine di assicurare certezza dei compiti e delle responsabilità di ciascun operatore.

La Direzione delle Operazioni di Spegnimento è una funzione assicurata, in via ordinaria, dal "Direttore delle Operazioni di Spegnimento" (nel seguito indicato come "DOS"). Il DOS deve avere competenze e formazione atte a garantire, nell'ambito delle responsabilità assegnate, l'efficacia dell'intervento di spegnimento e bonifica di un incendio boschivo, coordinando i mezzi terrestri e quelli aerei che intervengono, anche appartenenti a diverse Amministrazioni/Enti/ Organizzazioni, con l'attenzione e la competenza necessarie per assicurare condizioni di sicurezza degli operatori del volo e del personale che opera a terra.

Negli incendi boschivi complessi, in generale meno frequenti rispetto al totale degli eventi incendiari, da definirsi sotto il profilo tipologico nel Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (nel seguito indicato come "Piano regionale AIB"), di cui all'art.3 della legge n.353/2000, anche tenendo conto di eventuali accordi e protocolli di intesa sottoscritti in tema di AIB sulla base delle norme vigenti, le operazioni di spegnimento sono condotte mediante una organizzazione strutturata nella quale il DOS è inserito con responsabilità e compiti definiti.

3. Il Direttore delle Operazioni di Spegnimento (DOS)

Definizione

Il DOS assicura la funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi che comprende la circoscrizione, il controllo del fronte, la soppressione e la bonifica, mediante il coordinamento dei mezzi terrestri e aerei, che intervengono in condizioni di sicurezza.
La funzione di direzione delle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi è svolta in accordo con il Piano regionale per la previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi (nel seguito indicato come "Piano regionale AIB"), di cui all'art.3 della legge n.353/2000 e successive modificazioni, anche tenendo conto di eventuali accordi e protocolli di intesa sottoscritti in tema di AIB sulla base delle norme vigenti.

Ambito di competenza

L'ambito di competenza del DOS è riferito agli incendi boschivi, come definiti dalla normativa statale e regionale, ed è individuato nel "Piano regionale AIB".
L'intervento del DOS è disposto dalla Sala operativa regionale AIB di competenza (Sala Operativa Unificata Permanente, SOUP, o altra Sala operativa così come prevista dal "Piano regionale AIB"), secondo le procedure definite nel "Piano regionale AIB".

Modelli di intervento

Il "Piano regionale AIB" definisce le diverse tipologie di scenari di evento boschivo, individuando modelli di intervento in base alla complessità degli scenari stessi.

Incendio boschivo

In caso di incendio boschivo, la SOUP o altra Sala operativa così come prevista dal "Piano regionale AIB" valuta tempestivamente lo scenario, secondo le informazioni che riceve, e dispone l'invio sul campo del DOS, in accordo con il modello di intervento definito a livello regionale.
In tali casi, che rappresentano la maggior parte degli incendi boschivi, il DOS opera direttamente coordinando sia le attività per lo spegnimento da terra, delle squadre e dei relativi mezzi terrestri, appartenenti anche a più Amministrazioni/Enti/ Organizzazioni inserite nel dispositivo regionale, ciascuna secondo le proprie linee di responsabilità interne, sia le attività dei mezzi aerei della flotta antincendio boschivo regionale e statale, di cui dispone e dei quali può chiedere l'incremento, se necessario.

Incendio boschivo di tipo complesso

Nel caso di incendio boschivo complesso, come definito e disciplinato nel piano regionale AIB, nel quale il numero di attività contemporanee o di risorse da coordinare supera la capacità gestionale individuale, è definito un modello di intervento strutturato, come ad esempio un sistema di comando e controllo di tipo ICS, anche tenendo conto di eventuali accordi e protocolli di intesa sottoscritti in tema di AIB sulla base delle norme vigenti.
In tali situazioni, la SOUP o altra Sala operativa così come prevista dal "Piano regionale AIB" valuta tempestivamente lo scenario, secondo le informazioni che riceve, e dispone l'invio sul campo del sistema di risposta AIB in accordo con il modello di intervento definito nel medesimo "Piano regionale AIB", che individua anche le forme di raccordo con le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile.

Incendio in zone di interfaccia urbano-foresta

Le aree di interfaccia urbano-foresta sono quelle zone, aree o fasce, nelle quali l'interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta. In Italia, per effetto dell'elevata antropizzazione del territorio, è frequente che gli incendi boschivi siano prossimi ad aree antropizzate o abbiano suscettività tale ad espandersi su tali aree.
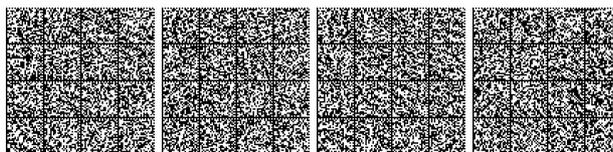
In tale scenario, il DOS ed il Responsabile delle Operazioni di Soccorso (ROS) del CNVVF agiscono nei rispettivi ambiti di competenza, collaborando e coordinando tra loro l'intervento, al fine di razionalizzare e ottimizzare le rispettive azioni, nel rispetto reciproco di ruoli e funzioni e secondo le procedure che devono essere dettagliate nel "Piano regionale AIB" e nelle eventuali intese operative e convenzioni con il CNVVF. La salvaguardia della vita, dell'integrità fisica, dei beni e degli insediamenti è prioritaria ed assicurata dal ROS, anche con il concorso del DOS.

Aree protette statali (Parchi Nazionali e Riserve Naturali Statali)

Per gli incendi boschivi nelle Aree protette statali, di cui all'articolo 8 della legge n.353/2000 e successive modificazioni, si applica quanto previsto dal "Piano regionale AIB", da predisporre anche in riferimento al D.lgs. 177/2016 e, quindi, all'accordo del 9 luglio 2018 tra MATTM, CUFAA e CNVVF ed alle circolari della Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare (DPNM/MATTM) che riguardano i vigenti documenti di riferimento per i piani AIB in Aree protette statali, pubblicati sul sito web del Ministero e l'attivazione delle possibili sinergie interistituzionali a tutela delle aree protette statali contro gli incendi boschivi.

4. Funzioni del DOS

L'attivazione del DOS e la sua movimentazione sono effettuati dalla Sala operativa regionale AIB di competenza (SOUP o altra Sala operativa così come previsto dal "Piano regionale AIB"), tenendo a riferimento il territorio di competenza attribuito e il tempo stimato di intervento per giungere in zona operazioni, secondo quanto definito nel "Piano regionale AIB".

Funzioni

Il DOS opera nell'ambito delle responsabilità assegnate e delle procedure operative riportate nel "Piano regionale AIB" e le sue funzioni sono le seguenti:

a) individuare le caratteristiche dell'incendio boschivo e della zona interessata (scenario dell'incendio);
b) elaborare un idoneo piano di attacco per ottenere il rapido spegnimento dei fronti fiamma attivi e la conseguente messa in sicurezza dell'area; nel piano di attacco sono comprese le attività di spegnimento, bonifica e controllo;
c) coordinare le risorse terrestri e/o i mezzi aerei regionali e/o nazionali richiesti e avuti a disposizione;
d) richiedere l'intervento dei mezzi della flotta area antincendio di Stato, ove necessario, per il tramite della SOUP o altra Sala operativa così come previsto dal Piano regionale AIB;
e) comunicare le informazioni in suo possesso e riceverle da tutte le altre figure coinvolte nell'attività AIB;
f) dirigere le operazioni di spegnimento dalla circoscrizione, al controllo dei fronti fino alla bonifica, e pianificare l'attività di controllo;
g) collaborare con le forze di polizia per le attività di Polizia giudiziaria; a tal fine, durante le operazioni di spegnimento, salvaguarderà l'area di insorgenza dall'incendio al fine di evitare ogni possibile inquinamento della stessa e per favorire le attività di repertazione da parte dei reparti specializzati dell'Arma dei Carabinieri, dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e degli altri organi di Polizia giudiziaria;
h) redigere, qualora richiesto dalla SOUP ed ai fini dell'inoltro alla stessa, il rapporto di intervento secondo il modello predisposto dalla Regione nel quale descrivere sommariamente l'incendio, i mezzi coordinati e le azioni svolte. Il DOS del CNVVF, fermo l'invio del rapporto di intervento di cui sopra alla SOUP, si attiene anche alle disposizioni del Corpo in materia di scheda/rapporto di intervento;
i) gestire l'intervento dei mezzi aerei in sicurezza e secondo le regole della sicurezza aerea.

Gli adempimenti di polizia giudiziaria sono esclusi dal campo di applicazione del presente documento.

5. Percorso formativo del DOS

Ai sensi dell'art.5 (*Attività formative*) della legge n.353/2000 le Regioni curano, anche in forma associata, l'organizzazione di corsi di carattere tecnico-pratico rivolti alla preparazione di soggetti per le attività di previsione, prevenzione degli incendi boschivi e lotta attiva ai medesimi.
Le complesse funzioni e compiti che competono al DOS richiedono la disponibilità di personale addestrato attraverso un percorso formativo adeguatamente progettato.
Per poter essere riconosciuto quale DOS, si ha l'obbligo di disporre di alcuni requisiti di base, superare una selezione in ingresso e partecipare allo specifico corso base di addestramento e qualificazione, predisposto e organizzato dalla Regione con superamento della valutazione finale dell'apprendimento.

Pre-requisiti per il personale delle Regioni

Per poter svolgere la funzione di DOS e quindi accedere al relativo percorso formativo, il personale individuato deve essere un dipendente della Pubblica Amministrazione o incaricato di pubblico servizio e possedere almeno uno dei seguenti "titoli":

a) laurea in materia forestale, agraria e ambientale;
b) inquadramento lavorativo di almeno 5 anni, con documentabile esperienza operativa nel coordinamento del personale nel settore antincendio boschivo (es. tecnico in materia forestale, tecnico di protezione civile, operaio forestale, guardaparco, agente di polizia locale);
c) esperienza pregressa in ambito forestale nel settore antincendio boschivo, anche di carattere universitario, da valutare sulla base della documentazione presentata.

Personale dei Corpi Forestali Regioni a statuto autonomo

Per quanto riguarda il personale dei Corpi Forestali delle Regioni a statuto speciale e Province Autonome è applicata la clausola di salvaguardia di cui in premessa.

Corsi di formazione al test di ingresso

Per colmare le eventuali differenze formative fra i vari aspiranti al corso per DOS e rendere quindi omogenea la platea di coloro che potranno accedere alle selezioni preliminari, la Regione può organizzare corsi di formazione sugli argomenti oggetto dei test di ingresso.

Selezione in ingresso

Il personale in possesso dei pre-requisiti di ingresso stabiliti nel presente documento e, se del caso, integrati con la frequenza al corso di formazione di cui al paragrafo precedente, deve superare una selezione in ingresso per poter partecipare al corso per DOS. Tale selezione in ingresso si compone di un test psico-attitudinale sui compiti che il DOS deve svolgere e di un ulteriore test, quale prova per l'accertamento delle seguenti conoscenze:

- ✓ materia forestale (es. riconoscimento delle specie vegetali e delle formazioni forestali più rappresentative, classificazione del combustibile, ecc);
- ✓ materia antincendi boschivi (es. teoria della combustione, tipologie di incendi, mezzi e attrezzature, tecniche di lotta, conoscenza e uso della geomatica e della cartografia AIB sia tradizionale che su GIS e WEBGIS);
- ✓ quadro normativo di riferimento.

Corso per DOS

Il processo addestrativo si focalizza sulle competenze relative alla strategia di intervento e alla predisposizione dei piani di attacco, alla lettura del territorio e delle condizioni meteo/ambientali e vegetazionali che condizionano il comportamento dell'incendio, alla gestione di tutte le risorse messe in campo e loro più proficuo

utilizzo, alle capacità relazionali, alla risoluzione di problemi specifici, alla rivalutazione dell'intervento tecnico rispetto alle variazioni degli scenari e delle condizioni che caratterizzano un incendio boschivo, sempre tenendo conto delle condizioni di sicurezza di tutti gli operatori AIB.
Elemento fondamentale della formazione del DOS è la gestione in sicurezza della componente aerea e la conoscenza degli elementi essenziali di sicurezza del volo connessi con l'impiego di aerei ed elicotteri nella lotta AIB, secondo la normativa vigente.
Gli obiettivi formativi che il corso per DOS intende raggiungere sono:

Obiettivi formativi

- ✓ conoscere le componenti dell'Organizzazione Regionale Antincendi Boschivi, le procedure operative, le componenti dello Stato coinvolte nella lotta AIB, il loro contributo ed il loro ruolo;
- ✓ sapere gestire e coordinare tutte le risorse messe a disposizione nell'ambito delle procedure operative regionali e relazionarsi in modo adeguato con il personale AIB e gli altri soggetti non AIB coinvolti per proprie competenze o a supporto delle attività di spegnimento;
- ✓ conoscere i modelli organizzativi del sistema AIB, i relativi ruoli e compiti compresi quelli che possono essere assunti anche in relazione al livello di responsabilità;
- ✓ sapere valutare, per ogni tipo di incendio boschivo, la strategia e il piano di attacco attraverso la "lettura" del territorio (anche con l'ausilio di strumenti cartografici) e delle condizioni meteoclimatiche, nonché le possibili evoluzioni e le idonee tecniche di lotta per le diverse fasi dello spegnimento;
- ✓ sapere gestire il flusso di informazioni in modo funzionale al sistema e rendere il processo di comunicazione efficace, rapido e sicuro in particolare quello TBT con i mezzi aerei;
- ✓ sapere effettuare valutazioni intermedie per superare problematiche specifiche e contingenti;
- ✓ conoscere gli elementi di base della sicurezza aeronautica con riferimento specifico al settore AIB e sapere gestire in sicurezza il concorso di aerei ed elicotteri;
- ✓ sapere redigere/compilare il rapporto sulla attività svolta secondo le modalità definite.

Contenuti didattici

I contenuti didattici di riferimento per un corso per DOS sono indicati nell'allegato A.

Durata

Il corso per DOS ha una durata minima di 56 ore ed è articolato in lezioni frontali ed esercitazioni e prove pratiche finalizzate a stimolare nei discenti una partecipazione attiva e un confronto continuo tra discenti stessi e tra questi ed i docenti.

Valutazione dell'apprendimento

Al termine del corso i discenti svolgono una prova per la valutazione dell'apprendimento su tutte le materie previste, da ritenersi superata con almeno l'80% di risposte esatte, oltre al superamento di una prova pratica che accerti la capacità dell'utilizzo delle comunicazioni TBT per le attività di antincendio boschivo. In caso di non superamento della prova sarà possibile frequentare un nuovo corso con ripetizione della valutazione dell'apprendimento; se anche la seconda prova di valutazione non verrà superata non sarà più possibile ripeterla prima di 2 anni.
Superata la prova di valutazione, prima di assumere il ruolo di DOS, può essere previsto un periodo di affiancamento con DOS già in servizio. La durata del periodo di affiancamento viene stabilita da ciascuna Regione in base alla frequenza e alla tipologia di incendi boschivi presente sul proprio territorio.

Corso di aggiornamento ed esercitazioni

Il DOS per poter mantenere la funzione acquisita dovrà partecipare ad uno specifico corso di aggiornamento annuale predisposto dalla Regione.
Il corso di aggiornamento è incentrato sull'analisi dell'attività AIB svolta nei principali incendi regionali e/o nazionali, sull'aggiornamento delle tecniche di spegnimento e delle procedure operative e su ogni altra problematica che richiede uno specifico confronto; per praticare le conoscenze teoriche potranno essere utilizzati degli eventi anche attraverso l'utilizzo di appositi simulatori, come ad esempio quello dell'Arma dei Carabinieri presso il Centro di addestramento di Castelvolturno e quello del CNVVF presso la Direzione regionale della Calabria di Lamezia Terme.
Il corso di aggiornamento ha una durata minima di 8 ore.
Nell'ambito del sistema AIB regionale e indipendentemente dall'Ente di appartenenza, il DOS deve partecipare, minimo con cadenza annuale, a eventi organizzati dalla Regione o enti delegati, quali esercitazioni specifiche sul territorio, debriefing dopo incendi boschivi, incontri tecnici con le strutture operative, cantieri di fuoco prescritto se normalmente svolti per le attività di prevenzione.
La partecipazione del CNVVF a tali eventi è definita negli eventuali accordi sottoscritti.
Della partecipazione a tali eventi si tiene conto nel libretto di servizio del DOS.

6. Qualificazione e registro DOS

Le Regioni predispongono un sistema di qualificazione dei DOS che comprende il rispetto dei seguenti punti:

a) individuazione, da parte di Amministrazione/datore di lavoro, di personale preposto allo svolgimento di questa funzione, nel rispetto dei propri inquadramenti contrattuali;
b) effettuazione, a cura del medico competente della struttura, degli accertamenti sanitari finalizzati a valutare l'idoneità psico-fisica del personale individuato per lo svolgimento dell'attività di DOS, in linea con quanto previsto dal D.lgs. n.81/2008 e successive modificazioni e sulla base delle funzioni e dei compiti assegnati;
c) partecipazione del personale individuato agli specifici corsi per DOS ed a quelli di aggiornamento, con esito positivo delle prove di valutazione;
d) stipula di idonea polizza assicurativa, per responsabilità civile, redatta dalla struttura di appartenenza del personale, sulla base di funzioni e compiti assegnati al DOS, valida per l'intero territorio nazionale e senza clausole restrittive;
e) istituzione del Registro regionale del personale DOS, come di seguito dettagliato.

Per il personale DOS del CNVVF è previsto un sistema di qualificazione specifico sulla base dell'ordinamento vigente.

Registro DOS

La Regione iscrive il personale DOS in possesso di tutti gli elementi richiamati nel presente documento, in apposito Registro regionale (Registro DOS), eventualmente suddiviso in sezioni, di cui una riferita al personale di maggiore esperienza o qualifica all'interno della rispettiva Amministrazione, individuati con una matricola identificativa univoca (es. sigla regione + numero progressivo). L'iscrizione è obbligatoria al fine dell'esercizio delle attività operative.
Il Registro è approvato dall'Unità organizzativa regionale di livello generale in cui è incardinata la competenza della lotta attiva contro gli incendi boschivi, che ne cura l'aggiornamento e viene riportato come allegato al "Piano regionale AIB".
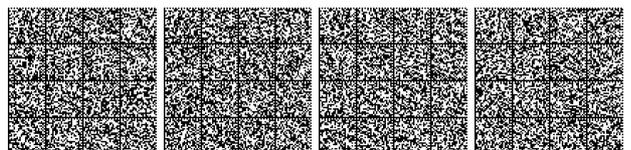
7. Formazione e qualificazione dei DOS del CNVVF

La formazione dei DOS del CNVVF è regolamentata dal medesimo Corpo e segue, compatibilmente con l'organizzazione e i compiti istituzionali del Corpo, le linee generali del presente documento.
Con le intese operative e le convenzioni sottoscritte tra il CNVVF e le Regioni, ai sensi dell'art.7 della legge n.353 del 2000, sono definite le modalità di integrazione per la formazione del DOS per gli aspetti legati al "Piano regionale AIB".
Il personale DOS del CNVVF è iscritto in un registro nazionale che è messo a disposizione delle Regioni sulla base degli accordi sottoscritti con le Regioni medesime.

8. Programmazione del servizio, modalità di attivazione del DOS e rapporto di fine attività

Il "Piano regionale AIB" o, se previsti, i relativi documenti operativi attuativi, dispone in ordine all'organizzazione della direzione delle operazioni di spegnimento, con la programmazione del servizio e le modalità di attivazione del DOS.
La programmazione del servizio dipende dall'organizzazione AIB regionale e può essere fatta secondo criteri territoriali e temporali.

Criterio territoriale

In funzione dell'estensione territoriale regionale, possono essere definite le zone di competenza del servizio (territori comunali, provinciali, intera regione, altra zonizzazione) che assicurino il più rapido intervento sul campo, ferma restando la possibilità di spostare il DOS da un territorio all'altro in funzione delle esigenze operative. Per ogni zona viene di norma formato un gruppo di DOS che, indipendentemente dalle strutture di provenienza, deve imparare a lavorare insieme, a partecipare ad esercitazioni, incontri e debriefing che si terranno nel corso dell'anno sul proprio territorio.

Criterio temporale

In funzione del periodo di massima pericolosità degli incendi boschivi a livello regionale e delle caratteristiche dei potenziali incendi attivabili sul territorio, la programmazione del servizio può prevedere una turnazione continua tutto l'anno, con rinforzo nei periodi a maggiore pericolosità.
In ogni caso, all'interno del periodo di funzionamento, la funzione della direzione delle operazioni di spegnimento deve essere attivabile H24, sia che risulti inserita in un servizio di reperibilità sia che risulti disponibile in orario lavorativo.

Attivazione

L'attivazione del DOS viene fatta dalla Sala operativa regionale AIB di competenza (SOUP o altra Sala operativa così come previsto dal "Piano regionale AIB"), sulla base della programmazione del servizio, secondo le zone di competenza e i tempi di intervento.
Nel caso in cui su una zona risultino impegnati tutti i DOS disponibili, la Sala operativa regionale AIB di competenza (SOUP o altra Sala operativa così come previsto dal "Piano regionale AIB") mobilita il DOS dalle zone limitrofe.
Il cambio del DOS sull'incendio boschivo è di competenza esclusiva della Sala operativa regionale AIB di competenza (SOUP o altra Sala operativa così come previsto dal "Piano regionale AIB").

Rapporto di fine attività giornaliera

Le Regioni predispongono un sistema per la compilazione, l'acquisizione e l'archiviazione dei rapporti del DOS sull'attività svolta per ogni giorno d'impiego.
Il sistema deve essere predisposto in formato elettronico.
In generale ad ogni incendio deve corrispondere un rapporto per ogni DOS intervenuto.
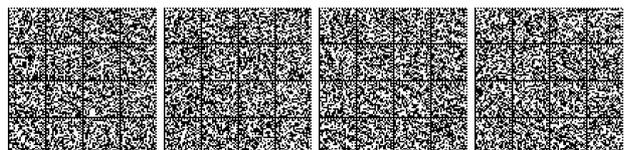
Partecipazione dei DOS del CNVVF

La partecipazione del CNVVF al sistema dei DOS regionali è definito dagli accordi sottoscritti con la Regione.

9. Strumenti a supporto del DOS

Il DOS, per poter gestire al meglio l'attività deve disporre almeno dei seguenti strumenti:

- ✓ gilet o casacca ad alta visibilità con segno distintivo che individui univocamente la figura del DOS;
- ✓ apparecchi di trasmissione fonia e dati, con relativa tracolla di trasporto:
  - o cellulare con SIM fonia e dati, con batteria di scorta e caricabatteria;
  - o radio portatile AIB per comunicare con proprie strutture AIB ed elicotteri regionali, con batteria di scorta;
  - o radio portatile TBT canalizzata su frequenza aereonautica per comunicare con mezzi nazionali COAU, con batteria di scorta;
- ✓ strumentazione necessaria per la documentazione fotografica e video;
- ✓ binocolo;
- ✓ GPS per la localizzazione esatta dell'incendio ~~ed~~ i rilevamenti successivi (perimetro e area percorsa dal fuoco);
- ✓ penne e fogli per appunti;
- ✓ cartografia operativa AIB del territorio di competenza.

Laddove disponibile, eventuale tablet per consultazione dati (cartografia, meteo, banca dati AIB).

10. Tabella degli acronimi

Acronimo	Significato
AIB	Antincendio boschivo
COAU	Centro operativo aereo unificato
CNVVF	Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
CUFAA	Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari
DOS	Direttore delle operazioni di spegnimento
DPC	Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri
ICS	Incident command system
GPS	Global position system
MATTM	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
ROS	Responsabile delle operazioni di soccorso
SOUP	Sala operativa unificata permanente
TBT	Terra-Bordo-Terra – comunicazione in radiofrequenza aeronautica
LACES	LACES è un acronimo inglese di: L = Vigilanza, A = consapevolezza o punto di ancoraggio,C = Comunicazione, E = piano di evacuazione, S = area sicura

ALLEGATO *A*
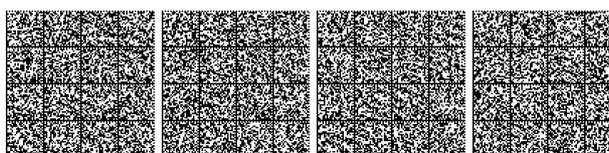
Contenuti didattici del corso per Direttore delle Operazioni di spegnimento - DOS

Premessa

Il corso deve essere svolto con metodologie didattiche attive in grado di coinvolgere i discenti e con lezioni frontali che devono favorire sempre il confronto aperto in aula.
Il corso è articolato in giornate di lezione, esercitazioni in aula, esercitazioni sul campo o con il simulatore. Al termine è previsto un esame finale con correzione delle prove di valutazione.

Contenuti didattici

- L'Ecosistema bosco e gli incendi boschivi
  - ecosistema bosco-suolo;
  - forma di governo e trattamento (formazioni forestali, stratificazione del combustibile);
  - comportamento del fuoco;
  - effetti del fuoco sull'ecosistema;
  - descrizione della tipologia dei boschi e loro collocazione nel territorio regionale;
  - esercitazioni (riconoscimento piante e descrizione scenari).

- Normativa nazionale e regionale di riferimento, componenti dell'Organizzazione AIB regionale e coordinamento con altre strutture:
  - la competenza AIB: definizione bosco e incendio boschivo, i rapporti con CNVVF, CFR, CC;
  - l'articolazione organizzativa: strutture di coordinamento e direzione (Sale operative AIB, DOS), il coordinamento assistito AIB, le risorse terrestri;
  - le risorse aeree regionali e nazionali.

- La sicurezza degli operatori, con mezzi aerei ed a terra, e delle operazioni, le responsabilità del DOS:
  - la sicurezza sul lavoro nello scenario AIB;
  - ruoli e responsabilità con riferimento alla sicurezza sul lavoro nello scenario AIB;
  - priorità e relazioni con gli obiettivi di tutela delle persone e dei beni di competenza del CNVVF;
  - la sicurezza degli operatori AIB, le procedure ed i protocolli di sicurezza, il protocollo LACES (VCCES - Vigilanza, Consapevolezza, Comunicazione, piano di Evacuazione, area Sicura);
  - principi di sicurezza aeronautica;
  - la sicurezza della componente aerea nello scenario AIB;
  - le comunicazioni radio telefoniche terrestri;
  - le comunicazioni aeronautiche TBT limitatamente alle esigenze delle attività antincendio boschivo;
  - le procedure per la disattivazione delle linee elettriche.

- Aspetti comportamentali della funzione del DOS.

- Elementi base di cartografia

- meridiani e paralleli; latitudine e longitudine; Datum; punto geografico, nord magnetico e geografico; sistema GPS, lettura del punto e trasposizione su cartografia; orientamento, bussola; posizionamento del velivolo rispetto a un osservatore a terra; ortofoto; GIS e WEBGIS; segnaletica cartografia IGMI e riconoscimento strutture e infrastrutture AIB; ostacoli al volo.

- Sviluppo e propagazione degli incendi. Tipologia degli incendi e scenari operativi. Le condizioni predisponenti:
  - cartografia AIB: carta della pericolosità, carta degli elementi esposti, carta del rischio (parametri e fattori statici che caratterizzano il territorio).
  - la combustione, fattori di propagazione e caratteristiche del combustibile dipendenti da tipologia e struttura degli ecosistemi forestali e dal relativo stato di umidità, valutazione e analisi del fumo;
  - parametri che caratterizzano un incendio e la sua evoluzione: orografia e morfologia del territorio, condizioni meteo (vento, umidità relativa e lettura degli indici del modello di previsione del rischio: FFMC, FWI, DC);
  - tipologia incendio (topografico, di vento, convettivo);
  - individuazione delle priorità in relazione alla lettura delle condizioni e alla possibile evoluzione dell'incendio, individuazione delle finestre di attuazione.

- Scenario dell'incendio in base al territorio:
  - incendi in aree agro forestali;
  - incendi in aree di interfaccia urbano/rurale/forestale;
  - incendi boschivi in aree turistico ricreative;
  - scenario d'incendio in base alla fase dell'incendio e l'incendio "notturno".

- I principi dell'AIB: tempestività, concentrazione forze, impiego razionale delle risorse.

- Le procedure operative (attivazione DOS - arrivo sull'incendio - assunzione Direzione - la catena di comando – l'attività durante le operazioni di estinzione, di bonifica e termine dell'intervento - il passaggio delle consegne tra DOS) e procedure per permettere l'attività investigativa e/o individuazione responsabilità.

- Le attrezzature a disposizione del DOS e la cartografia AIB.

- Strategia di intervento per lo spegnimento, tecniche di attacco (diretto, indiretto, controfuoco, fuoco di chiusura, attacco misto o combinato) e scelta della tecnica di attacco.

- Risorse terrestri per la gestione dell'intervento:
  - squadre AIB;
  - attrezzature manuali e a motore;
  - gli automezzi AIB e il loro impiego, le caratteristiche degli allestimenti AIB;
  - le macchine movimento terra;
  - dimensionamento della risposta terrestre.

- Uso dell'acqua:
  - approvvigionamento idrico e idoneità dei punti d'acqua;
  - classificazione delle vasche mobili;
  - razionalizzazione della risorsa acqua.

- I velivoli AIB regionali e i velivoli della flotta aerea nazionale (tipologie, potenzialità, limiti di utilizzo, esigenze operative del mezzo come presenza di ostacoli al volo e distanza fonti idriche).

- Intervento mezzi aerei nazionali (procedure COAU).

- L'impiego operativo dei velivoli AIB:
  - la sicurezza del volo e la sicurezza delle operazioni aeree AIB;
  - modalità di comunicazione radio TBT e scambio informazioni DOS/Pilota;
  - ricognizione area, sgombero area e disposizioni al personale a terra;
  - procedure di attacco, tecniche di attacco, uso schiumogeno/ritardante, modalità esecuzione lanci;
  - cooperazione con altri velivoli e con le squadre a terra, aggiornamento dei dati;
  - dimensionamento della risposta aerea.

- La bonifica e la messa in sicurezza dell'area, il fuoco tattico.

- Il controllo dell'area incendiata.

- Comunicazione tra gli operatori, alla popolazione e rapporti con i media.

20A01387

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 febbraio 2020.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta e della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, nella giornata del 12 febbraio 2020.

IL DIRETTORE
DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, recante disposizioni in materia di ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione;

Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modificazioni, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014 recante l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, con particolare riguardo all'art. 4, comma 7, in materia di attribuzione di competenze alla Direzione della giustizia tributaria;

Vista la comunicazione prot. 1989 dell'11 febbraio 2020, con la quale il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha comunicato la prevista inoperatività della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta e della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, a causa della sospensione dell'erogazione dell'energia elettrica, preannunciata dall'E.N.E.L., per la giornata del 12 febbraio 2020, dalle ore 8,30 alle ore 16,20;

Considerato che la mancata erogazione dell'energia elettrica comporta, per gli uffici interessati, l'inattività degli impianti tecnici, il funzionamento dei quali è indispensabile per garantire adeguate condizioni di sicurezza e di igiene ambientale;

Visto il provvedimento n. 1/2020 con il quale il direttore dell'Ufficio di segreteria della Commissione tributaria regionale della Sicilia ha disposto la chiusura degli uffici della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta e della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, per la giornata del 12 febbraio 2020;

Vista la nota, inviata tramite posta elettronica in data 13 febbraio 2020, con la quale è stata comunicata la ripresa, nella giornata del 13 febbraio 2020, del regolare funzionamento dei due uffici giudiziari con sede in Caltanissetta;

Preso atto dell'impossibilità di assicurare il normale funzionamento dei servizi istituzionali nella giornata del 12 febbraio 2020, da parte dei citati uffici giudiziari con sede in Caltanissetta, per la motivazione suesposta;

Sentito il Garante del contribuente per la Regione Sicilia, che con nota n. 188/2020 datata 14 febbraio 2020, prendendo atto di quanto comunicato, ha espresso parere favorevole all'emanazione del provvedimento di accertamento del mancato funzionamento in argomento;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento della Commissione tributaria regionale della Sicilia - Sezione staccata di Caltanissetta e della Commissione tributaria provinciale di Caltanissetta, nella giornata del 12 febbraio 2020.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2020

Il direttore: SIRIANNI

20A01389

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 23 gennaio 2020.

Integrazioni al decreto del 19 luglio 2006, così come modificato dal decreto 27 giugno 2007, con il quale sono state determinate le modalità di erogazione dei contributi a favore degli eredi dei marittimi deceduti previsti dall'articolo 5, comma 1-*bis*, della legge 11 marzo 2006, n. 81.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima»;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca marittima, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38»;

Visto il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura,

dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa» convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

Visto in particolare l'art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge11 marzo 2006, n. 81, che autorizza la costituzione di un fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori destinato alla corresponsione di contributi agli eredi dei deceduti in mare prevedendo, altresì, la possibilità di erogare un contributo agli eredi di ciascun deceduto in mare fino alla misura massima di euro 50.000,00;

Visto il decreto ministeriale del 19 luglio 2006 con il quale sono state determinate le modalità per l'erogazione dei contributi previsti dal medesimo art. 5, comma 1-*bis*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2007, recante «Integrazioni al decreto del 19 luglio 2006, con il quale sono state determinate le modalità di erogazione dei contributi a favore degli eredi dei marittimi deceduti previsti dall'art. 5, comma 1-*bis*, della legge 11 marzo 2006, n. 81»;

Considerato che l'art. 3 del decreto ministeriale del 19 luglio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 27 giugno 2007 prevede che sia l'IPSEMA a provvedere all'erogazione del contributo a favore dei soggetti individuati che presentino istanza alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Considerato che l'art. 7, commi 1 e 4 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 ha sancito la soppressione dell'IPSEMA e l'attribuzione all'INAIL delle relative funzioni e attività, nonché il trasferimento delle risorse strumentali umane e finanziarie;

Considerato che, a seguito della soppressione dell'IPSEMA, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ha gestito le risorse assegnate al «Fondo di assistenza per le famiglie dei marittimi deceduti» impegnando e liquidando annualità dopo annualità, tutte le richieste di contributo pervenute a favore degli eredi dei pescatori deceduti in servizio;

Ritenuto opportuno individuare espressamente la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura quale soggetto incaricato dell'erogazione del suddetto contributo, procedendo ad una modifica dell'art. 3 del decreto ministeriale del 19 luglio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 27 giugno 2007;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità», convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante «Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97»;

Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2019, n. 6834, recante «Individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»;

Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante «Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché per la rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate e per la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni»;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 3 del decreto ministeriale del 19 luglio 2006, come modificato dal decreto ministeriale 27 giugno 2007, è sostituito dal seguente:

«1. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede all'erogazione del contributo a favore dei soggetti dalla stessa individuati, ai sensi del presente decreto, nei limiti delle risorse disponibili.

2. La Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura procede all'erogazione del contributo in base alle quote indicate nell'allegato 1 al decreto ministeriale 27 giugno 2007».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione dei competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 gennaio 2020

Il Ministro: BELLANOVA

20A01394

DECRETO 31 gennaio 2020.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Peperone di Senise IGP a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Peperone di Senise».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Viste le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradi-

zionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica.
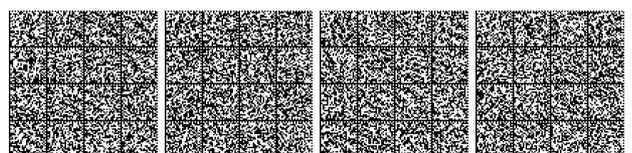
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14, comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti «disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)» e «individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 134 del 12 giugno 2001 - recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visti i decreti 4 maggio 2005, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005 - recanti integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005 - recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1º luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L. 163 del 2 luglio 1996 con il quale è stata registrata l'indicazione geografica protetta «Peperone di Senise»;

Visto il decreto ministeriale del 4 ottobre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 252 del 27 ottobre 2016, con il quale è stato attribuito al Consorzio di tutela del Peperone di Senise IGP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Peperone di Senise»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «produttori agricoli» nella filiera «ortofrutticoli e cereali non trasformati» individuata all'art. 4, lettera *b)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Agroqualità con nota del 3 ottobre 2019 (prot. mipaaf 68797) nonché sulla base di chiarimenti e integrazioni forniti sia da Agroqualità che dal Consorzio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela del Peperone di Senise IGP a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge n. 526/1999 per la IGP «Peperone di Senise»;
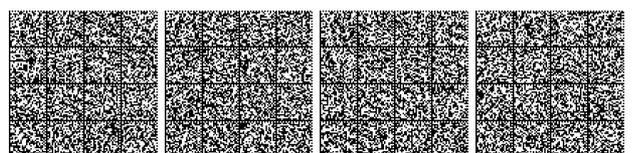
Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto del 4 ottobre 2016 al Consorzio di tutela del Peperone di Senise IGP con sede legale in Senise, contrada mercato zona Paip snc presso Casa Comunale, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP «Peperone di Senise»;

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 4 ottobre 2016 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto entra in vigore dalla data di emanazione dello stesso, ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 31 gennaio 2020

Il dirigente: POLIZZI

20A01376

PROVVEDIMENTO 17 febbraio 2020.

Modifica del disciplinare di produzione della denominazione «Pasta di Gragnano» registrata in qualità di indicazione geografica protetta in forza al regolamento (UE) n. 969 del 2 ottobre 2013.

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni» ed, in particolare l'art. 4, comma 2 e gli articoli 14, 16 e 17;

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 969/2013 della Commissione del 2 ottobre 2013 con il quale è stata iscritta nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, la Indicazione geografica protetta «Pasta di Gragnano»;

Considerato che, è stata richiesta ai sensi dell'art. 53 del regolamento (UE) n. 1151/2012 una modifica del disciplinare di produzione della Indicazione geografica protetta di cui sopra;

Considerato che, con regolamento (UE) n. 185/2020 della Commissione del 7 febbraio 2020, è stata accolta la modifica di cui al precedente capoverso;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione attualmente vigente, a seguito dell'approvazione della modifica richiesta della I.G.P. «Pasta di Gragnano», affinché le disposizioni contenute nel predetto documento siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio nazionale:

Provvede:

alla pubblicazione dell'allegato disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta «Pasta di Gragnano», nella stesura risultante a seguito dell'emanazione del regolamento (UE) n. 185/2020 della Commissione del 7 febbraio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea - Serie L 39 del 12 febbraio 2020.

I produttori che intendono porre in commercio la Indicazione geografica protetta «Pasta di Gragnano», sono tenuti al rispetto dell'allegato disciplinare di produzione e di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 17 febbraio 2020

Il dirigente: POLIZZI

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA «PASTA DI GRAGNANO»

Art. 1.
Denominazione

La indicazione geografica protetta (I.G.P.) «Pasta di Gragnano» è riservata alle paste alimentari che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.
Descrizione del prodotto

La «Pasta di Gragnano» è il prodotto ottenuto dall'impasto della semola di grano duro con acqua della falda acquifera locale.

I formati immessi al consumo sono, diversi, tutti tipici, frutto della fantasia dei pastai gragnanesi.

Il prodotto all'atto dell'immissione al consumo, deve possedere le seguenti caratteristiche:

2.1 Caratteristiche fisiche:

aspetto esterno: omogeneo senza macchie bianche o nere; assenza di bolle d'aria, di fessure o tagli, di muffe, larve o parassiti e di corpi estranei;

sezione di frattura: vitrea;

colore: giallo paglierino;

rugosità: presente quale caratteristica dell'uso delle trafile in bronzo; alla cottura la «Pasta di Gragnano» IGP si presenta di:

consistenza: soda ed elastica;

omogeneità della cottura: uniforme;

tenuta di cottura: buona e lunga;

collosità: assente o impercettibile;

2.2 Caratteristiche chimiche:

umidità: non superiore al 12,5% sul prodotto finito;

proteine minimo: 13% sulla sostanza secca;

ceneri max.: 0.86% sulla sostanza secca.

Caratteristiche organolettiche.
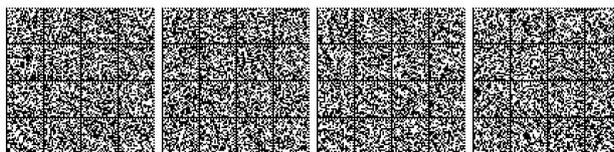
sapore: sapido con gusto deciso di grano duro;

odore: di grano maturo.

Art. 3.

Zona di produzione

La zona di produzione e confezionamento della indicazione geografica protetta I.G.P. «Pasta di Gragnano», comprende tutto il territorio del Comune di Gragnano in Provincia di Napoli.

Art. 4.

Prova dell'origine

Ogni fase del processo produttivo descritto nel presente disciplinare dovrà essere monitorata documentando per ognuna i prodotti in entrata e i prodotti in uscita. In questo modo e attraverso l'iscrizione in appositi elenchi, gestiti dalla struttura di controllo, dei produttori e dei confezionatori, è garantita la tracciabilità di tutte le fasi del processo di produzione del prodotto «Pasta di Gragnano».

Tutti gli operatori, persone fisiche o giuridiche, iscritte nei relativi elenchi, dovranno assoggettarsi al controllo da parte della struttura di controllo di cui all'art. 7, secondo quanto disposto dal presente disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

Le condizioni ed il sistema di produzione della I.G.P. «Pasta di Gragnano» devono essere quelli tradizionali della zona e, comunque, atti a conferire al prodotto che ne deriva, le specifiche caratteristiche qualitative di cui all'art. 2.

La semola di grano duro utilizzata per la produzione di «Pasta di Gragnano» IGP deve avere le seguenti caratteristiche:

umidità: non superiore al 15% sul prodotto finito;

proteine minimo: 13% sulla sostanza secca;

ceneri max.: 0.86% sulla sostanza secca.

Il processo produttivo per la produzione della «Pasta di Gragnano» si compone delle seguenti fasi:

l'impasto e la gramolatura: la semola di grano duro ottenuta viene impastata con acqua, in una percentuale non superiore al 30%. La successiva fase della gramolatura, fa si che l'impasto ben lavorato diventa omogeneo ed elastico;

l'estrusione o trafilatura: la trafilatura è una fase molto importante per ottenere una buona qualità del prodotto finale. Una volta ottenuto l'impasto, questo viene trafilato in stampi, ovvero in «trafile», cioè utensili esclusivamente in bronzo, che permettono di conferire alla pasta una superficie rugosa determinandone la forma: l'impasto viene spinto contro la trafila che, grazie a fori sagomati, permette l'uscita della pasta con le forme tipiche della fantasia dei pastai gragnanesi;

l'essiccamento: l'essiccazione varia a seconda dei formati e comunque avviene ad una temperatura compresa tra 40 e 85°C per un periodo compreso tra le quattro e le sessanta ore. È questo il momento più delicato di tutto il ciclo produttivo. La pasta viene ventilata più volte con aria calda. Ad ogni ciclo di ventilazione si ha la caratteristica sottofase «dell'incarto», ovvero si ha la formazione di una sorta di crosta superficiale rappresentata dalla pasta esterna completamente essiccata. Per osmosi, poiché la pasta più interna e quindi non a diretto contatto con l'aria calda dell'essiccatoio, è più umida rispetto alla pasta più esterna, trasferisce umidità alla crosta superficiale ammorbidendola nuovamente. A mano a mano che l'umidità affiora viene eliminata con i successivi cicli di ventilazione con aria calda. La fase dell'essiccamento può essere ottenuta o attraverso le celle statiche, o nei tunnel per l'essiccamento nei quali circola aria calda;

il raffreddamento e la stabilizzazione: l'elemento finale dell'essiccazione è il raffreddatore che provvede a portare a temperatura ambiente la pasta ancora a temperatura d'essiccatoio e quindi a stabilizzare la propria temperatura prima di immetterla nell'ambiente esterno;

il confezionamento: deve essere effettuato nelle aziende di produzione, ovvero sul luogo di produzione, entro le ventiquattro ore successive alla produzione, sia per evitare le perdite di umidità che comprometterebbero le qualità organolettiche speciali del prodotto, sia perché, la perdita di umidità e l'eccessiva manipolazione durante il trasferimento determinerebbero la rottura e il danneggiamento delle diverse forme ottenute.

Art. 6.

Legame con l'ambiente

La domanda di riconoscimento della «Pasta di Gragnano» IGP è giustificata dalla reputazione e notorietà del prodotto. La «Pasta di Gragnano» infatti è conosciuta nel mondo per la tradizione e la storicità della propria produzione che avviene da sempre con l'utilizzo di trafile in bronzo. Quest'ultime conferiscono alla pasta la caratteristica rugosità superficiale, rendendola pertanto perfettamente riconoscibile al tatto ed al gusto e particolarmente adatta a condimenti e sughi della tradizione napoletana. Altresì, da secoli il particolare e tradizionale processo di essiccamento, un tempo eseguito su stenditoi all'aperto grazie al clima mediterraneo con l'opportuna umidità ed insolazione, ancora oggi viene curato con dedizione ed esperienza, tramandata di padre in figlio, dai maestri pastai gragnanesi che sono attenti ed abili, ieri come oggi, ad evitare una ripetuta esposizione al calore causa dell'essiccamento.

Gragnano fin dal '500 è conosciuto per la produzione di pasta di grano duro. L'importanza storica della produzione di pasta a Gragnano fu tale da influenzare la progettazione degli spazi urbani. Infatti, nella metà del 1800, in occasione della realizzazione di un nuovo piano urbanistico, la larghezza delle strade e l'altezza dei palazzi furono pianificati in modo da facilitare il fluire del vento e agevolare le operazioni di essiccatura della pasta.

Nel Comune di Gragnano la produzione della pasta è sempre avvenuta utilizzando le trafile in bronzo. Questa particolarità ha stimolato la creazione da parte di artigiani di trafile di vario formato che hanno permesso la produzione di differenti formati di pasta, poi associati a vicende legate ad aneddoti o storie locali.

Inoltre, a Gragnano, l'acqua proveniente dai vicini Monti Lattari, è stata una risorsa da sempre presente in abbondanza. Tale risorsa, ha certamente favorito la produzione di pasta sia perché costituiva un ingrediente necessario da aggiungere alla semola per ottenere l'impasto della pasta, sia perché veniva utilizzata per far girare le macine dei mulini atti alla macinazione del grano e quindi alla produzione della farina.

Testimonianza di quanto esposto è la «Valle dei Mulini di Gragnano» dove ancora oggi è possibile ammirare i resti di tali manufatti un tempo utilizzati nel processo produttivo della «Pasta di Gragnano» grazie all'abbondanza dell'acqua della cittadina dei Monti Lattari.

Grazie alla sua consolidata tradizione nella produzione della pasta, la città di Gragnano oggi viene associata alla «Città della pasta».

A Gragnano, l'utilizzo della trafila in bronzo si è mantenuto nel tempo nonostante la diffusione delle trafile in teflon. Questo materiale benché permetta di facilitare il processo di produzione, non si concilia con le caratteristiche dell'antica produzione gragnanese a cui è legata la reputazione della «Pasta di Gragnano».

Il bronzo delle trafile nel corso della fase di estrusione riesce a trattenere l'impasto nei punti di contatto con la trafila stessa provocando delle micro asperità che permettono alla pasta, una volta cotta, di catturare e trattenere facilmente il sugo ed incrementano la superficie di contatto con le papille gustative esaltando anche la materia prima e conservando il tipico sapore di fragranza di grano.

Queste caratteristiche unite al gran numero di formati originali ideati dai pastai, fa sì che la «Pasta di Gragnano» sia molto apprezzata da chef di cucina e dai consumatori come testimoniato da articoli pubblicati su riviste di cucina e gastronomiche.

Inoltre, è da sottolineare la cura dei pastai di Gragnano nel controllare il corretto andamento della fase di essiccamento, retaggio dei tempi antichi, quando la pasta veniva posta su essiccatoi all'aperto tra le strade di Gragnano. Attraverso una corretta gestione della fase di essiccazione si migliora la tenuta alla cottura della pasta e si preserva la sua fragranza e il sapore.

Da anni si svolge a Gragnano una manifestazione tematica sulla pasta nella quale vengono rappresentati per le strade gli antichi processi di lavorazione della stessa le tradizioni locali.

I testi storici e la bibliografia relativa alla «Pasta di Gragnano» attestano che la produzione della «Pasta di Gragnano» risale al XVI - XVII secolo ed è indubbiamente legata e strettamente connessa alle vicende storiche che negli anni si sono succedute nel territorio di riferimento. Durante il Regno delle due Sicilie a metà del secolo XIX, la fama della pasta gragnanese e dell'attività laboriosa e sapiente dei cittadini coinvolti in tale lavorazione, acquistò notorietà, tanto che nel luglio del 1845 il sovrano Ferdinando II, in visita ai pastifici gragnanesi, accompagnato dal sindaco dell'epoca, assaggiando la Pasta di Gragnano donatagli dai pastai locali esclamò «Cibo genuino, come genuini sono gli uomini di Gragnano».
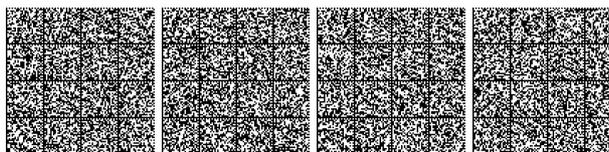
Giunti ormai alle soglie dell'unità d'Italia, la feconda attività pastaia di Gragnano contava circa cento pastifici che davano lavoro a ben il 70% della popolazione attiva gragnanese.

Dagli inizi del secolo scorso ad oggi la tradizione e la reputazione del prodotto hanno favorito lo sviluppo del settore, contribuendo alla nascita e al consolidamento dei pastifici più grandi ed importanti ancora oggi attivi nel territorio.

Art. 7.

Controlli

La conformità del prodotto al disciplinare è svolto da una struttura di controllo conformemente a quanto stabilito dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012. Tale struttura è: CSQA Certificazioni S.r.l. - P. Iva 02603680246 - via San Gaetano 74 - 36016 Thiene (VI). Telefono 0445.313011, fax 0445.313070. web: http://www.csqa.it PEC: csqa@legalmail.it; email: regolamentato@csqa.it

Art. 8.

Etichettatura

Le confezioni utilizzate per la Pasta di Gragnano sono: astucci di cartone o sacchetti trasparenti, o confezioni realizzate con materiale di origine vegetale o altro materiale per alimenti, consentito dalle normative comunitarie.

Le confezioni hanno un peso minimo da 100 gr (oz. 3,5274) a 5000 gr (oz. 176,3698) ed i relativi pesi espressi in sistemi metrici differenti da quello vigente nell'UE.

Sulle etichette apposte sulle confezioni medesime devono essere riportate, a caratteri di stampa chiari e leggibili, delle medesime dimensioni, le indicazioni:

a) «Pasta di Gragnano» e «Indicazione geografica protetta» o l'acronimo «I.G.P.»;

b) l'indirizzo dell'azienda produttrice;

c) il logo della denominazione da utilizzare in abbinamento inscindibile con la indicazione geografica protetta.

È vietato l'uso di ogni termine laudativo, aggiunto alla Indicazione geografica protetta, tale da trarre in inganno il consumatore.

Il logo della denominazione è composto da un cerchio di colore blu con all'interno la scritta circolare «PASTA DI GRAGNANO» in bianco e la dicitura «IGP» di colore bronzo. Il font utilizzato per il logo è Trajan.

Al centro del logo vi è stilizzata una mano che tiene un fascio di grano in colore oro. Tutto il cerchio blu è contornato da raggi inclinati formati da spighe di grano.

La grandezza del logo sarà proporzionata alla dimensione della confezione, mantenendo inalterate le sottoindicate proporzioni.

Indici colorimetrici: oro pantone 7509 C; blu pantone 282 C.

È possibile utilizzare il logo della denominazione in versione bianco e nero, ovvero monocromatico o in negativo.

20A01377

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «L'Uliveto centro residenziale per anziani società cooperativa sociale a responsabilità limitata», in Firenze e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza con la quale la Confcooperative ha chiesto che la società «L'Uliveto centro residenziale per anziani società cooperativa sociale a responsabilità limitata» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale la Confcooperative segnala l'urgenza dell'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa nei confronti della sopra citata cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 205.153,00 si riscontra una massa debitoria a breve di euro 2.026.167,00;

Considerato il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dalla presenza di atti di pignoramento e di decreti ingiuntivi;

Considerato che in data 17 gennaio 2020 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 3 febbraio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 dalla Associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Angelo Rossi;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Uliveto centro residenziale per anziani società cooperativa sociale a responsabilità limitata», con sede in Firenze, codice fiscale 01576650483, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Angelo Rossi, codice fiscale RSSNGL80B09F839J, nato a Napoli il 9 febbraio 1980, e domiciliato in Prato, via Rimini n. 49.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01368

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «3B cooperativa sociale - onlus - in liquidazione», in Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 1° agosto 2019 n. 41/2019 del Tribunale di Varese con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «3B cooperativa sociale - onlus - in liquidazione»;

Considerato che *ex* art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la stessa è stata comunicata all'autorità competente perché disponga la liquidazione ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che, in data 3 febbraio 2020, presso l'Ufficio di Gabinetto è stata effettuata l'estrazione a sorte del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore nell'ambito della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente;

Visto il relativo verbale delle operazioni di estrazione a sorte in data 3 febbraio 2020, dal quale risulta l'individuazione del nominativo del dott. Fabio Maria Palmieri;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «3B cooperativa sociale - onlus - in liquidazione» con sede in Varese (VA) (codice fiscale 03217310121) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Fabio Maria Palmieri (codice fiscale PLMFMR62L16D416H) nato a Erba (CO) il 16 luglio 1962, domiciliato in Como (CO) - via Napo Torriani n. 17/a.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01369
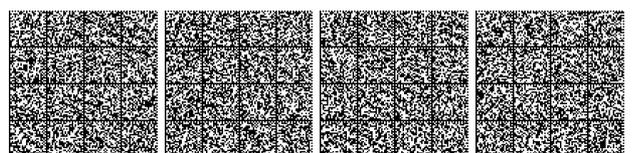
DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lagrandemilano società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 20 dicembre 2018 n. 1009/2018 del Tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Lagrandemilano società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione»;

Considerato che ai sensi dell'art. 195, comma 4 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 detta sentenza è stata comunicata a questa Autorità di vigilanza affinchè disponga la liquidazione coatta amministrativa dell'ente ed è stata inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa dello stato di fallimento;

Ritenuta l'opportunità di omettere la comunicazione di avvio del procedimento *ex* art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con prevalenza dei principi di economicità e speditezza dell'azione amministrativa, atteso che l'adozione del decreto di liquidazione coatta amministrativa è atto dovuto e consequenziale alla dichiarazione dello stato di insolvenza e che il debitore è stato messo in condizione di esercitare il proprio diritto di difesa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero:

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lagrandemilano società cooperativa a responsabilità limitata in liquidazione» con sede in Milano (codice fiscale 07050590152) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enrico Cacciotti (C.F. CCCNRC85L27L109K) nato a Terlizzi (BA) il 27 luglio l985, domiciliato in Milano (MI) - corso di Porta Vittoria n. 47.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01370

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Migliora società cooperativa in liquidazione», in Abbiategrasso e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135:

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Migliora società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 123.782,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.253.018,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.129.236.00;

Considerato che in data 30 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni:

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile» pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Migliora società cooperativa in liquidazione», con sede in Abbiategrasso (Ml) (codice fiscale 06901380961) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae,* è nominato commissario liquidatore l'avv. Emanuele Cusa, nato a Milano (MI) il 3 ottobre 1966 (C.F.CSUMNL66R03F205L) e ivi domiciliato - via G. Serbelloni n. 4.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01371

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Lario O.n.l.u.s. in liquidazione», in Lipomo e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Cooperativa sociale Lario O.n.l.u.s. in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 254.559,00, si riscontra una massa debitoria di euro 894.170,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.281.813,00;

Considerato che in data 30 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto

prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Lario O.n.l.u.s. in liquidazione», con sede in Lipomo (CO) (codice fiscale n. 02543050138) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Paolo Besozzi, nato a Milano (MI) il 27 maggio 1982 (c.f. BSZPLA82E27F205C) e domiciliato in Orsenigo (CO), via 1° Maggio, n. 13.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01372

DECRETO 11 febbraio 2020.

Liquidazione coatta amministrativa della «Lavoro & Accoglienza - cooperativa sociale - in liquidazione», in Varese e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 93, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Lavoro & Accoglienza - cooperativa sociale - in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2018, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 252.178,00, si riscontra una massa debitoria di euro 1.687.737,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -1.608.308,00;

Considerato che in data 8 ottobre 2018 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati e che il legale rappresentante della suddetta società, in data 20 novembre 2018, ha comunicato formalmente di rinunciare alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Vista la sentenza del Tribunale di Varese del 22 gennaio 2019, n. 7/2019 con la quale viene dichiarato lo stato di insolvenza della suddetta cooperativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto attraverso un sistema informatico, a cura della competente Direzione generale, da un elenco selezionato su base regionale e in considerazione delle dichiarazioni di disponibilità all'assunzione dell'incarico presentate dai professionisti interessati, conformemente a quanto prescritto dalla circolare del direttore generale del 4 aprile 2018 recante «Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi *ex* articoli 2545-*terdecies*, 2545-*sexiesdecies*, 2545-*septiesdecies*, secondo comma e 2545-*octiesdecies* del codice civile», pubblicata sul sito internet del Ministero;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Lavoro & Accoglienza - cooperativa sociale - in liquidazione», con sede in Varese (VA) (codice fiscale 03118810120) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.
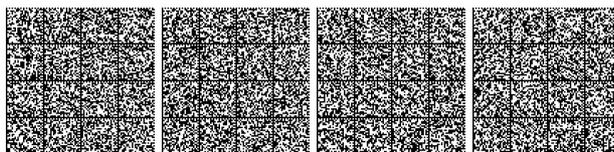
Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Rocco Paolo Puce, nato a Busto Arsizio (VA) il 17 dicembre 1967 (codice fiscale PCURCP67T-17B300R) e ivi domiciliato - piazza Trento e Trieste n. 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 febbraio 2020

Il Ministro: PATUANELLI

20A01373

DECRETO 25 febbraio 2020.

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Modena Casa», in Modena.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI,
SULLE SOCIETÀ E SUL SISTEMA CAMERALE

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001, con particolare riferimento all'art. 4 secondo comma;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Vista l'art. 1, comma 936 della legge 205 del 27 dicembre 2017;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 93 del 19 giugno 2019, «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto direttoriale n. 26/SGC/2018 del 31 agosto 2018, con il quale è stata disposta la gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Cooperativa edificatrice Modena Casa» con sede in Modena, c.f. n. 80018710360, ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile e l'avv. Adriano Tortora ne è stato contestualmente nominato commissario governativo per un periodo di sei mesi, al fine di sanare le irregolarità rilevate in sede ispettiva;

Visto il decreto direttoriale n. 7/SGC/2019 del 28 febbraio 2019 con il quale è stata disposta la proroga della gestione commissariale per un periodo di tre mesi con scadenza il 28 maggio 2019 per consentire al commissario governativo di completare le attività volte al completo risanamento dell'ente;

Visto il decreto direttoriale n. 18/SGC/2019 del 28 maggio 2019 con il quale è stata disposta una ulteriore proroga della gestione commissariale per un periodo di tre mesi con scadenza il 28 agosto 2019 per consentire al commissario governativo di convocare l'Assemblea dei soci ai sensi dell'art. 2364 del codice civile per deliberare in merito alla riapprovazione dei bilanci al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016, all'approvazione dei bilanci al 31 dicembre 2017 e al 31 dicembre 2018 nonché tentare di pervenire ad accordi transattivi con le imprese di costruzione e gli istituti di credito al fine di assegnare gli alloggi ai soci;

Visto il decreto direttoriale n. 24/SGC/2019 del 19 agosto 2019 con il quale è stata disposta una ulteriore proroga della gestione commissariale per un periodo di tre mesi per consentire la stipula del rogito notarile per l'assegnazione degli ultimi sette appartamenti del cantiere di Lesignana, fissato per il 27 agosto 2019, nonché per consentire la conclusione delle trattative per definire le vicende legate agli immobili non assegnati dalla cooperativa relative ai rimanenti cantieri;

Visto il decreto direttoriale n. 30/SGC/2019 del 25 novembre 2019 con il quale è stata disposta una ulteriore proroga della gestione commissariale per un periodo di tre mesi per consentire il completamento delle attività connesse al perfezionamento di assegnazione ai soci degli immobili realizzati in Modena nel cantiere di via Divisione Acqui, al perfezionamento degli accordi transattivi con il Comune di Modena, gli istituti di credito e i fornitori nonché alla conclusione delle trattative per definire le vicende legate agli immobili non assegnati dalla cooperativa al cantiere di Pavullo;

Vista l'istanza di proroga della gestione commissariale dell'ente in argomento pervenuta da parte del commissario governativo in data 14 febbraio 2020 nella quale lo stesso relaziona che sono ancora in corso le trattative con la Banca Carisbo S.p.a, ed Intesa San Paolo per giungere ad un accordo transattivo con la predetta Intesa San Paolo; che devono essere perfezionate le vendite relative al lotto 17 del cantiere di Pavullo; che per il Cantiere di Modena divisione Acqui si dovrebbe giungere al rogito per la metà di marzo p.v.;

Ravvisata la necessità di prorogare la suddetta gestione commissariale per ulteriori mesi tre al fine di consentire al commissario governativo di procedere al completamento delle suddette attività;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della società cooperativa «Cooperativa edificatrice Modena Casa» con sede in Modena, c.f. n. 80018710360, è prorogata per tre mesi.

Art. 2.

L'avv. Adriano Tortora, nato a Milano (c.f. TRTDRN76C16F20SG), domiciliato in Bologna, via Azzo Gardino n. 8/A è confermato nella carica di commissario governativo della suddetta cooperativa per un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale ovvero con ricorso straordinario al Capo dello Stato nei termini e presupposti di legge.

Roma, 25 febbraio 2020

Il direttore generale: SCARPONI

20A01374

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 marzo 2020.

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (Ordinanza n. 644).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020 e n. 643 del 1° marzo 2020, recanti «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili»;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 dell'1° marzo 2020;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, rep. 1993, recante «Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 20 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante «Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Dato atto di quanto evidenziato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 circa l'evoluzione della situazione epidemiologica nelle Regioni Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto;

Vista la circolare della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, prot. n. 2627 dell'1° marzo 2020, avente a oggetto «Incremento disponibilità posti letto del Servizio sanitario nazionale e ulteriori indicazioni relative alla gestione dell'emergenza COVID-19»;

Tenuto conto della necessità di garantire un adeguato coordinamento interregionale per l'attuazione di quanto previsto dalla circolare testè citata;

Preso atto delle funzioni e dei compiti già attribuiti e svolti dalla «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonché dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2016, n. 1993;

Acquisita l'intesa del Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 4 marzo 2020;

Sentito il Ministero della salute;

Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1.

Coordinamento nazionale in materia di disponibilità e utilizzo dei posti letto in relazione all'emergenza COVID-19

1. Con riferimento al contesto emergenziale indicato in premessa, anche in relazione alle competenze e agli interventi del sistema nazionale della protezione civile, al fine di attivare un modello di cooperazione interregionale coordinato a livello nazionale, la «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonchè dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», già istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 giugno 2016, rep. 1993, svolge tutte le funzioni di coordinamento operativo regionale ed interregionale, derivanti dall'emergenza Covid-19, relative alla:

a) acquisizione, per il tramite del referente sanitario regionale, delle richieste di disponibilità di posti letto ed eventuali fabbisogni organizzativi da parte delle regioni particolarmente colpite dall'emergenza Covid-19 e tempestiva allocazione dei pazienti, con la messa a disposizione obbligatoria, da parte delle altre regioni, di posti letto e risorse umane, strumentali e tecnologiche rispondenti alle urgenze e necessità terapeutiche fatta riserva per le regioni che dispongono di un solo presidio ospedaliero sul territorio regionale;

b) contestuale attivazione di tutte le misure di raccordo per l'immediato e sicuro trasporto a bordo di ogni tipo di vettore, ivi compresi l'elicottero sanitario, nonchè il trasporto su ala fissa ordinariamente utilizzato per le attività di prelievo e trasporto di organi e tessuti ed equipe.

Art. 2.

Funzionamento e organizzazione

1. La «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonchè dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», fermo restando quanto previsto dalla direttiva del 24 giugno 2016, rep. 1993, citata in premessa, si avvale dei Referenti sanitari regionali (RSR) per l'attuazione dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)*. In caso di cessazione dall'incarico dei citati referenti il Presidente della relativa regione provvede immediatamente al conferimento di nuovo incarico.

2. La «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonchè dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente ordinanza, opera in coordinamento con il Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.

Art. 3.

Regioni a Statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano alle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Con riferimento alla messa a disposizione dei posti letto di cui all'art. 1, comma 1, lettera *a)*, le Province autonome di Trento e Bolzano, previa valutazione dell'evolversi della situazione delle persone in sorveglianza, assicurano la disponibilità al trasferimento in struttura individuata dalla Sanità provinciale ovvero, solo se necessario, in ospedale.

2. Per i territori delle Province di Trento e Bolzano, le misure previste dalla presente ordinanza sono disposte dalla provincia autonoma competente nel rispetto degli statuti e delle relative norme di attuazione.

3. Le regioni a statuto speciale danno esecuzione alle disposizioni della presente ordinanza nel rispetto degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2020

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

20A01489

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tribok»

Estratto determina n. 216/2020 del 21 febbraio 2020

Medicinale: TRIBOK (acidi omega-3 esteri etilici 90).

Titolare A.I.C.: So.Se.PHARM S.r.l. società di servizio per l'industria farmaceutica ed affini, via dei Castelli Romani n. 22 - 00071 Pomezia (Roma), Italia.

Confezione: «1000 mg capsula molle» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045645013 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula molle.

Validità prodotto integro: tre anni.

Composizione:

principio attivo: acidi omega-3 esteri etilici 90;

eccipienti: D,L α-tocoferolo, gelatina succinato, glicerolo.

Officine di produzione:

produttore del principio attivo:

K.D. Pharma Bexbach GmbH, Am Kraftwerk 6, 66450 Bexbach, Germany;

K.D. PHARMA BEXBACH, Fabrikstrasse 51, Germany-66424 Homburg;

produttore del prodotto finito: Doppel Farmaceutici S.r.l., via Martiri delle Foibe n. 1 - 29016 Cortemaggiore (PC), Italia.

Confezionamento primario e secondario: Doppel Farmaceutici S.r.l., via Martiri delle Foibe n. 1 - 29016 Cortemaggiore (PC), Italia.

Confezionamento secondario: S.C.F. S.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO), Italia.

Controllo di qualità: Doppel Farmaceutici S.r.l., via Martiri delle Foibe n. 1 - 29016 Cortemaggiore (PC), Italia.

Rilascio dei lotti: Doppel Farmaceutici S.r.l., via Martiri delle Foibe n. 1 - 29016 Cortemaggiore (PC), Italia.

Indicazioni terapeutiche: ipertrigliceridemia. Riduzione dei livelli elevati di trigliceridi quando la risposta alle diete ed ad altre misure non farmacologiche da sole si sia dimostrata insufficiente (il trattamento deve essere sempre associato ad adeguato regime dietetico).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«1000 mg capsula molle» 20 capsule in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 045645013 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 6,42;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 12,05;

nota AIFA: 13.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, le confezioni del medicinale «Tribok» (acidi omega-3 esteri etilici 90) sono classificate, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Tribok» (acidi omega-3 esteri etilici 90) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01366

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vinorelbina Doc»

Estratto determina n. 217/2020 del 21 febbraio 2020

Medicinale: VINORELBINA DOC (vinorelbina).

Titolare A.I.C.: DOC Generici S.r.l., via Turati n. 40 - 20121 Milano, Italia.

Confezioni:

«20 mg capsule molli» 1 capsula in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 046717017 (in base 10);

«20 mg capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 046717029 (in base 10);

«30 mg capsule molli» 1 capsula in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 046717031 (in base 10);

«30 mg capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 046717043 (in base 10);

«80 mg capsule molli» 1 capsula in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 046717056 (in base 10);

«80 mg capsule molli» 4 capsule in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 046717068 (in base 10);

«20 mg capsule molli» 1 capsula in blister AL/AL - A.I.C. n. 046717070 (in base 10);
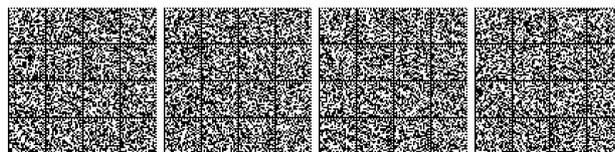
«20 mg capsule molli» 4 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 046717082 (in base 10);

«30 mg capsule molli» 1 capsula in blister AL/AL - A.I.C. n. 046717094 (in base 10);

«30 mg capsule molli» 4 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 046717106 (in base 10);

«80 mg capsule molli» 1 capsula in blister AL/AL - A.I.C. n. 046717118 (in base 10);

«80 mg capsule molli» 4 capsule in blister AL/AL - A.I.C. n. 046717120 (in base 10).

Forma farmaceutica: capsula molle.

Validità prodotto integro: tre anni.

Condizioni particolari di conservazione: conservare in frigorifero (2°C - 8°C).

Composizione:

principio attivo:

ogni capsula molle contiene 20 mg di vinorelbina (come tartrato);

ogni capsula molle contiene 30 mg di vinorelbina (come tartrato);

ogni capsula molle contiene 40 mg di vinorelbina (come tartrato);

eccipienti:

contenuto della capsula: polietilen glicole 400, polisorbato 80 (E433), acqua depurata;

capsula (guscio): gelatina 160, sorbitolo liquido parzialmente disidratato (E420), titanio diossido (E171), acqua purificata, ferro ossido giallo (E172) (per «Vinorelbina Doc» capsule da 20 mg e 80 mg), ferro ossido rosso (E172) (per «Vinorelbina Doc» capsule da 30 mg).

Officine di produzione:

produttore del principio attivo: Minakem High Potent, 8 Rue Fonds Jean Pâques, Mont-Saint-Guibert 1435, Belgio;

produttore del prodotto finito: Lotus Pharmaceutical Co., Ltd., Nantou Plant, No. 30, Chenggong 1st Rd, Sinsing Village, Nantou City, Nantou County, 540, Taiwan.

Confezionamento primario e secondario: Lotus Pharmaceutical Co., Ltd., Nantou Plant, No. 30, Chenggong 1st Rd, Sinsing Village, Nantou City, Nantou County, 540, Taiwan.

Confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l., via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO), Italia;

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta;

SC Labormed - Pharma SA, 44B Theodor Pallady Blvd., 3rd District Bucharest 032266, Romania;

DHL Supply Chain (Italy) S.p.a., via delle Industrie n. 2 - 20090 Settala (MI), Italia.

Controllo di qualità:

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta;

Meditrial Internationals Ltd., 3rd Charles Darwin Str., Iztok Distr., Sofia, 1113, Bulgaria.

Rilascio dei lotti:

Pharmadox Healthcare Ltd., KW20A Kordin Industrial Park, Paola PLA 3000, Malta;

SC Labormed - Pharma SA, 44B Theodor Pallady Blvd., 3rd District Bucharest 032266, Romania;

Meditrial Internationals Ltd., 3rd Charles Darwin Str., Iztok Distr., Sofia, 1113, Bulgaria;

Alvogen Malta (Out-Licesnsing) Ltd., Malta Life Sciences Park, Building 1 - Level 4, Sir Temi Zammit Buildings, San Gwann SGN 3000, Malta.

Indicazioni terapeutiche:

carcinoma polmonare non a piccole cellule;

carcinoma mammario localmente avanzato e metastatico.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

«20 mg capsule molli» 1 capsula in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 046717017 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 22,32;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 41,86.

Confezione:

«30 mg capsule molli» 1 capsula in blister PVC/PVDC-AL - A.I.C. n. 046717031 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 33,48;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 62,79.

Confezione:

«20 mg capsule molli» 1 capsula in blister AL/AL - A.I.C. n. 046717070 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 22,32;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 41,86.

Confezione:

«30 mg capsule molli» 1 capsula in blister AL/AL - A.I.C. n. 046717094 (in base 10);

classe di rimborsabilità: «A»;

prezzo *ex-factory* (IVA esclusa): euro 33,48;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 62,79.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Qualora il principio attivo, sia in monocomponente che in associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato di protezione complementare, la classificazione di cui alla presente determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis* del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dal giorno successivo alla data di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare, pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico.

Sino alla scadenza del termine di cui al precedente comma, il medicinale «Vinorelbina Doc» (vinorelbina) è classificato, ai sensi dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni ed integrazioni, denominata classe «C (nn)».

Le confezioni di cui all'art. 1 con codici A.I.C. n. 046717029, n. 046717043, n. 046717056, n. 046717068, n. 046717082, n. 046717106, n. 046717118, n. 046717120 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe «C (nn)».

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi secondo quanto previsto dall'allegato 2 e successive modifiche alla determina AIFA del 29 ottobre 2004 (PHT - Prontuario della distribuzione diretta), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 4 novembre 2004, Supplemento ordinario n. 162.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Vinorelbina Doc» (vinorelbina) è la seguente: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, internista, ematologo (RNRL).

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, paragrafo 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01367

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Meravo»

Estratto determina n. 229/2020 del 21 febbraio 2020

Medicinale: MERAVO (metotrexato).

Titolare A.I.C.: Alfrapharma S.r.l., viale Manzoni n. 59, 00185 Roma - Italia.

Confezioni:

«7,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro da 0,15 ml con dispositivo di somministrazione e tampone imbevuto di alcool - A.I.C. n. 046557017 (in base 10);

«7,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro da 0,15 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557029 (in base 10);

«7,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 4 penne preriempite in vetro da 0,15 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557031 (in base 10);

«7,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro da 0,15 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557043 (in base 10);

«7,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 6 penne preriempite in vetro da 0,15 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557056 (in base 10);

«7,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro da 0,15 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557068 (in base 10);

«7,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 11 penne preriempite in vetro da 0,15 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557070 (in base 10);

«7,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 12 penne preriempite in vetro da 0,15 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557082 (in base 10);

«7,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 14 penne preriempite in vetro da 0,15 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557094 (in base 10);

«7,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 15 penne preriempite in vetro da 0,15 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557106 (in base 10);

«7,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 24 penne preriempite in vetro da 0,15 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557118 (in base 10)

«10 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro da 0,2 ml con dispositivo di somministrazione e tampone imbevuto di alcool - A.I.C. n. 046557120 (in base 10);

«10 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro da 0,2 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557132 (in base 10);

«10 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 4 penne preriempite in vetro da 0,2 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557144 (in base 10);

«10 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro da 0,2 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557157 (in base 10);

«10 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 6 penne preriempite in vetro da 0,2 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557169 (in base 10);

«10 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro da 0,2 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557171 (in base 10);

«10 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 11 penne preriempite in vetro da 0,2 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557183 (in base 10);

«10 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 12 penne preriempite in vetro da 0,2 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557195 (in base 10);

«10 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 14 penne preriempite in vetro da 0,2 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557207 (in base 10);

«10 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 15 penne preriempite in vetro da 0,2 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557219 (in base 10);

«10 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 24 penne preriempite in vetro da 0,2 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557221 (in base 10);

«12,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro da 0,25 ml con dispositivo di somministrazione e tampone imbevuto di alcool - A.I.C. n. 046557233 (in base 10);

«12,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro da 0,25 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557245 (in base 10);

«12,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 4 penne preriempite in vetro da 0,25 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557258 (in base 10);

«12,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro da 0,25 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557260 (in base 10);

«12,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 6 penne preriempite in vetro da 0,25 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557272 (in base 10);

«12,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro da 0,25 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557284 (in base 10);

«12,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 11 penne preriempite in vetro da 0,25 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557296 (in base 10)

«12,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 12 penne preriempite in vetro da 0,25 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557308 (in base 10);

«12,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 14 penne preriempite in vetro da 0,25 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557310 (in base 10);

«12,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 15 penne preriempite in vetro da 0,25 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557322 (in base 10);

«12,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 24 penne preriempite in vetro da 0,25 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557334 (in base 10);

«15 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro da 0,3 ml con dispositivo di somministrazione e tampone imbevuto di alcool - A.I.C. n. 046557346 (in base 10);

«15 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro da 0,3 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557359 (in base 10);

«15 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 4 penne preriempite in vetro da 0,3 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557361 (in base 10);

«15 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro da 0,3 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557373 (in base 10);

«15 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 6 penne preriempite in vetro da 0,3 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557385 (in base 10);

«15 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro da 0,3 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557397 (in base 10);

«15 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 11 penne preriempite in vetro da 0,3 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557409 (in base 10);

«15 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 12 penne preriempite in vetro da 0,3 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557411 (in base 10);

«15 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 14 penne preriempite in vetro da 0,3 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557423 (in base 10);

«15 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 15 penne preriempite in vetro da 0,3 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557435 (in base 10);

«15 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 24 penne preriempite in vetro da 0,3 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557447 (in base 10);

«17,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro da 0,35 ml con dispositivo di somministrazione e tampone imbevuto di alcool - A.I.C. n. 046557450 (in base 10);

«17,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro da 0,35 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557462 (in base 10)

«17,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 4 penne preriempite in vetro da 0,35 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557474 (in base 10);

«17,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro da 0,35 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557486 (in base 10);

«17,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 6 penne preriempite in vetro da 0,35 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557498 (in base 10);

«17,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro da 0,35 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557500 (in base 10);

«17,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 11 penne preriempite in vetro da 0,35 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557512 (in base 10);

«17,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 12 penne preriempite in vetro da 0,35 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557524 (in base 10);

«17,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 14 penne preriempite in vetro da 0,35 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557536 (in base 10);

«17,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 15 penne preriempite in vetro da 0,35 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557548 (in base 10);

«17,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 24 penne preriempite in vetro da 0,35 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557551 (in base 10);

«20 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro da 0,4 ml con dispositivo di somministrazione e tampone imbevuto di alcool - A.I.C. n. 046557563 (in base 10);

«20 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro da 0,4 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557575 (in base 10);

«20 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 4 penne preriempite in vetro da 0,4 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557587 (in base 10);

«20 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro da 0,4 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557599 (in base 10);

«20 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 6 penne preriempite in vetro da 0,4 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557601 (in base 10);

«20 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro da 0,4 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557613 (in base 10);

«20 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 11 penne preriempite in vetro da 0,4 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557625 (in base 10);

«20 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 12 penne preriempite in vetro da 0,4 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557637 (in base 10);

«20 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 14 penne preriempite in vetro da 0,4 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557649 (in base 10);

«20 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 15 penne preriempite in vetro da 0,4 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557652 (in base 10);

«20 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 24 penne preriempite in vetro da 0,4 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557664 (in base 10);

«22,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro da 0,45 ml con dispositivo di somministrazione e tampone imbevuto di alcool - A.I.C. n. 046557676 (in base 10);

«22,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro da 0,45 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557688 (in base 10);

«22,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 4 penne preriempite in vetro da 0,45 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557690 (in base 10);

«22,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro da 0,45 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557702 (in base 10);

«22,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 6 penne preriempite in vetro da 0,45 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557714 (in base 10);

«22,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro da 0,45 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557726 (in base 10);

«22,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 11 penne preriempite in vetro da 0,45 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557738 (in base 10);

«22,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 12 penne preriempite in vetro da 0,45 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557740 (in base 10)

«22,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 14 penne preriempite in vetro da 0,45 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557753 (in base 10);

«22,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 15 penne preriempite in vetro da 0,45 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557765 (in base 10);

«22,5 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 24 penne preriempite in vetro da 0,45 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557777 (in base 10);

«25 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 1 penna preriempita in vetro da 0,5 ml con dispositivo di somministrazione e tampone imbevuto di alcool - A.I.C. n. 046557789 (in base 10);

«25 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 2 penne preriempite in vetro da 0,5 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557791 (in base 10);

«25 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 4 penne preriempite in vetro da 0,5 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557803 (in base 10);

«25 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 5 penne preriempite in vetro da 0,5 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557815 (in base 10);

«25 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 6 penne preriempite in vetro da 0,5 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557827 (in base 10);

«25 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 10 penne preriempite in vetro da 0,5 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557839 (in base 10);

«25 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 11 penne preriempite in vetro da 0,5 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557841 (in base 10);

«25 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 12 penne preriempite in vetro da 0,5 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557854 (in base 10);

«25 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 14 penne preriempite in vetro da 0,5 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557866 (in base 10);

«25 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 15 penne preriempite in vetro da 0,5 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557878 (in base 10);

«25 mg soluzione iniettabile in penna preriempita» 24 penne preriempite in vetro da 0,5 ml con dispositivo di somministrazione e tamponi imbevuti di alcool - A.I.C. n. 046557880 (in base 10);

Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in penna preriempita.

Validità prodotto integro: due anni.

Conservare a temperatura inferiore ai 25 °C. Conservare le penne preriempite nell'imballaggio esterno per proteggere il medicinale dalla luce.

Composizione:

principio attivo:

metotrexato;

eccipienti:

cloruro di sodio;

idrossido di sodio (per l'aggiustamento del *pH)*;

acido cloridrico (per l'aggiustamento del *pH)*;

acqua per preparazioni iniettabili.

Produttore principio attivo:

Excella GmbH, Nürnberger Str. 12
90537 Feucht - Germania

Huzhou Zhanwang Pharmaceutical Co., Ltd.
West Development Aria Rd. (Xizhuang Zone)
Linghou Town, Huzhou City, Zhejiang Province - 313018 Cina

Fermion Oy
Oulu Plant, Lääketehtaantie 2
90650 Oulu - Finlandia

Produttore prodotto finito

Oncotec Pharma Produktion GmbH
Am Pharmapark
06861 Dessau-Rosslau - Germania

Confezionamento primario

Oncotec Pharma Produktion GmbH
Am Pharmapark
06861 Dessau-Rosslau - Germania

Confezionamento secondario

medac GmbH
Theaterstr. 6, 22880 Wedel - Germania

medac GmbH
Wilfried-Mohr-Str. 1-5
25436 Tornesch - Germania

IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
06861 Dessau-Rosslau - Germania

Enestia Belgium NV
Kloecknerstraat 1
3930 Hamont-Achel - Belgio

Stegemann Lohnverpackung & Logistischer Service e.K.
Up'n Nien Esch 14 - 48268 Greven - Germania

Med-X-Press GmbH
Pracherstieg 1, 38644 Goslar - Germania

Bellwyck Faller
Pharmaceutical Services GmbH
Am Wall 5, 14979 Grossbeeren - Germania

Rilascio lotti

medac GmbH
Theaterst. 6, 22880 Wedel - Germania

Controllo lotti:

medac GmbH
Theaterst. 6, 22880 Wedel - Germania

Oncotec Pharma Produktion GmbH
Am Pharmapark
06861 Dessau-Rosslau - Germania

IDT Biologika GmbH
Am Pharmapark
06861 Dessau-Rosslau - Germania

Proxy Laboratories B.V. (Batch control testing:
description device, extractable volume and functional test only)
Archimedesweg 25, CM Leiden - 2333 Paesi Bassi

Indicazioni terapeutiche:

«Meravo» è indicato per il trattamento di

artrite reumatoide attiva in pazienti adulti;

forme poliartritiche di artrite idiopatica giovanile grave in fase attiva, quando la risposta ai farmaci anti-infiammatori non steroidei (FANS) è risultata inadeguata;

psoriasi da moderata a grave in pazienti adulti che sono candidati per la terapia sistemica e artrite psoriasica grave in pazienti adulti;

morbo di Crohn da lieve a moderato, da solo o in associazione a corticosteroidi in pazienti adulti refrattari o intolleranti alle tiopurine.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Meravo» (metotrexato) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica non rinnovabile: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica utilizzabile una sola volta (RNR).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva n. 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01390

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Everolimus Tam».

Estratto determina n. 230/2020 del 21 febbraio 2020

Medicinale: EVEROLIMUS TAM (everolimus).

Titolare A.I.C.:

Tamarang, S.A., Balmes 84, 4º 2° - 08008 - Barcellona - Spagna.

Confezioni:

«2,5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PA/AL/PVC A.I.C. n. 047889011 (in base 10);

«2,5 mg compresse» 90 compresse in blister AL/PA/AL/PVC A.I.C. n. 047889023 (in base 10);

«5 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PA/AL/PVC A.I.C. n. 047889035 (in base 10);

«5 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PA/AL/PVC A.I.C. n. 047889047 (in base 10);

«5 mg compresse» 90 compresse in blister AL/PA/AL/PVC A.I.C. n. 047889050 (in base 10);

«10 mg compresse» 10 compresse in blister AL/PA/AL/PVC A.I.C. n. 047889062 (in base 10);

«10 mg compresse» 30 compresse in blister AL/PA/AL/PVC A.I.C. n. 047889074 (in base 10);

«10 mg compresse» 90 compresse in blister AL/PA/AL/PVC AIC n. 047889086 (in base 10).

Forma farmaceutica: compressa.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi.

Condizioni particolari di conservazione:

Non conservare a temperatura superiore a 25°C.

Composizione:

Principio attivo

Everolimus TAM 2,5 mg compresse

Ogni compressa contiene 2,5 mg di everolimus;

Everolimus TAM 5 mg compresse

Ogni compressa contiene 5 mg di everolimus;

Everolimus TAM 10 mg compresse

Ogni compressa contiene 10 mg di everolimus.

Eccipienti

Butilidrossitoluene (E321);

Magnesio stearato;

Ipromellosa;

Crospovidone tipo A;

Lattosio anidro.

Produttore principio attivo

Farmhispania S.A., Passeig del Riu Besós, 9-10 - 08160 Montemeló, Barcellona - Spagna.

Produttore del prodotto finito

Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L., Polígono Mocholí, C/ Noáin 1 - 31110 Noáin-Navarra - Spagna.

Confezionamento primario e secondario

Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L., Polígono Mocholí, C/ Noáin 1 - 31110 Noáin-Navarra - Spagna.

Controllo di qualità

Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L., Polígono Mocholí, C/ Noáin 1 - 31110 Noáin-Navarra - Spagna.

Farmhispania S.A., Passeig del Riu Besós, 9-10 - 08160 Montemeló, Barcellona - Spagna.

Rilascio dei lotti

Idifarma Desarrollo Farmacéutico, S.L., Polígono Mocholí, C/ Noáin 1 - 31110 Noáin-Navarra - Spagna.

Indicazioni terapeutiche:

Tumori neuroendocrini di origine pancreatica

«Everolimus TAM» è indicato per il trattamento di tumori neuroendocrini di origine pancreatica, bene o moderatamente differenziati, non operabili o metastatici, in progressione di malattia, negli adulti.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto- legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Everolimus TAM» (everolimus) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - oncologo, epatologo, gastroenterologo, internista per le indicazioni terapeutiche «tumori neuroendocrini di origine pancreatica» (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determina.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determina.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Al momento del rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza non è richiesta per questo medicinale. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale *web* dell'Agenzia europea dei medicinali, preveda la presentazione dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale. In tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01391

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bosentan Teva»

Estratto determina n. 231/2020 del 21 febbraio 2020

Medicinale: BOSENTAN TEVA (bosentan).

Titolare A.I.C.:

Teva Italia s.r.l., Piazzale Luigi Cadorna, 4 - 20123 – Milano - Italia.

Confezione:

«125 mg compresse rivestite con film» 120x1 compresse in blister divisibile per dose unitaria in PVC/ACLAR/PVC/AL

A.I.C. n. 044204269 (in base 10);

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

Composizione:

Principio attivo

bosentan (come monoidrato).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Le confezioni di cui all'art. 1 sono collocate, in virtù dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita sezione dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, denominata classe C(nn).

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Bosentan TEVA» (bosentan) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – cardiologo, pneumologo, dermatologo, reumatologo (RRL).

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è, altresì, responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, che impone di non includere negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

20A01392

ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativi al mese di gennaio 2020, che si pubblicano ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), ed ai sensi dell'art. 54 della legge del 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica).

Gli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, relativi ai singoli mesi del 2019 e 2020 e le loro variazioni rispetto agli indici relativi al corrispondente mese dell'anno precedente e di due anni precedenti risultano:

Anni e mesi		Indici	Variazioni percentuali rispetto al corrispondente periodo	
			dell'anno precedente	di due anni precedenti
		(Base 2015=100)		
2019	Gennaio	102,2	0,7	1,6
	Febbraio	102,3	0,8	1,3
	Marzo	102,5	0,8	1,5
	Aprile	102,6	0,9	1,3
	Maggio	102,7	0,7	1,6
	Giugno	102,7	0,5	1,7
	Luglio	102,7	0,2	1,7
	Agosto	103,2	0,3	1,8
	Settembre	102,5	0,1	1,4
	Ottobre	102,4	0,0	1,5
	Novembre	102,3	0,1	1,5
	Dicembre	102,5	0,4	1,4
2019	*Media*	*102,6*		
2020	Gennaio	102,7	0,5	1,2

20A01379
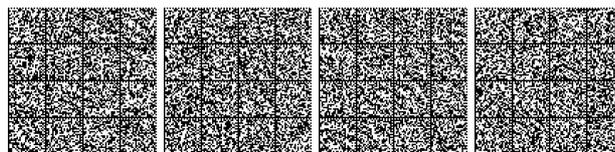
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Rilascio di *exequatur*

In data 24 febbraio 2020 il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha concesso l'*exequatur* al sig. Stjepan Ribić, Console generale della Repubblica di Croazia in Milano.

20A01378

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Proroga dei termini per la realizzazione di programmi di valorizzazione dei brevetti tramite il finanziamento di progetti di *Proof of concept* (POC).

Con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi del 25 febbraio 2020 è stato prorogato al 19 marzo 2020 il termine ultimo, precedentemente fissato al 27 febbraio 2020, di presentazione dei programmi di valorizzazione dei brevetti per il finanziamento di progetti di *Proof of concept* (POC) di cui al decreto direttoriale del 26 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 283 del 3 dicembre 2019.

La versione integrale del decreto direttoriale è pubblicata sui siti internet dell'Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it e del soggetto gestore: www.invitalia.it

20A01380

Proroga dei termini per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli (Disegni+4).

Con decreto del direttore generale per la tutela della proprietà industriale - Ufficio italiano brevetti e marchi - del 25 febbraio 2020 è stata prorogata alle ore 9,00 del 19 marzo 2020 la decorrenza del termine di presentazione delle domande per la concessione di agevolazioni alle imprese per la valorizzazione dei disegni e modelli (disegni+4), precedentemente fissato alle ore 9,00 del 27 febbraio 2020, di cui all'art. 8 del decreto direttoriale del 26 novembre 2019, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 283 del 3 dicembre 2019

La versione integrale del decreto direttoriale è pubblicata sui siti internet dell'Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it del soggetto gestore: www.unioncamere.gov.it e sul sito di progetto: www.disegnipiu4.it

20A01388

MARIO DI IORIO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2020-GU1-056) Roma, 2020 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
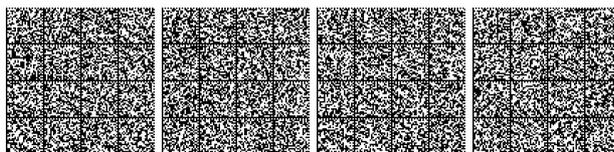
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.